



CITTÀ DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I° SETTORE
UFFICIO LEGALE

PROT. N. _____
RACCOMANDATA A.R.

CITTA' DI MODUGNO - IPA C. F262
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. 0020054 del 12/04/2013



MODUGNO,

**AL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE
SEDE**

**OGG.: TRASMISSIONE N.4 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO EX
ART.5,c.3,CCNL 11/04/2008.**

Si trasmettono, in allegato alla presente, copie dei provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio ex art.5,comma 3, CCNL 11/04/2008, adottati nei confronti dei seguenti dipendenti comunali: **Alfonsi Vincenzo**, Capriulo Giuseppe, Loiacono Francesco e Maiorano Sergio, perchè codesto Ufficio provveda all'inserimento dei provvedimenti cautelativi in argomento, nei fascicoli personali dei precitati dipendenti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE I SETTORE
AVV. CRISTINA CARLUCCI



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I SETTORE – UFFICIO PERSONALE – AFFARI LEGALI

Riservata personale

Modugno, 12 febbraio 2013

Al dipendente comunale

Alfonsi Vincenzo

Via Lucca n.23

70026 - Modugno (BA)

OGGETTO: Sospensione cautelare dal servizio ex art. 5, comma 3, CCNL 11/4/2008

Premesso che:

- con nota del 10.12.2012 prot. 59377 il Dirigente II Settore p.t., Dott.ssa Anglana, comunicava alla sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, in qualità di Dirigente p.t. del I Settore, l'avvenuta notifica in data 3/12/2012 con prot. 57924, di provvedimenti adottati dalla magistratura penale nei confronti del dipendente Alfonsi Vincenzo per comportamenti di rilevanza penale adottati dal suddetto dipendente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni, per i quali si rende necessario l'attivazione del procedimento disciplinare;

- il provvedimento trasmesso in data 10.12.2012 allo scrivente ufficio ha per oggetto l'informativa, ai sensi dell'art. 129, ultimo comma, c.p.p. dell'applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari derivante dalla contestazione, nei confronti dell'Alfonsi Vincenzo, dei seguenti capi d'imputazione:

N) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 317 c.p.;

N1) del delitto di cui all'art. 81 cpv., 317 c.p.

- a seguito dell'applicazione della misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di Bari, in data 6/12/2012 prot. 58725, a mezzo Raccomandata A.R. è stata comunicata al Geom. Alfonsi Vincenzo la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 5,

comuna 1, CCNL 11/4/2008 quale misura di carattere obbligatorio poiché strettamente connessa all'efficacia del provvedimento penale restrittivo della libertà personale;

- in data 14/12/2012 è stato comunicato, a mezzo fax, il provvedimento giudiziale del Tribunale Penale di bari – Sezione GIP, con cui si dispone la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del dipendente Alfonsi Vincenzo con quella della sospensione dall'esercizio dell'ufficio di dipendente del Comune di Modugno per la durata di mesi due, con conseguente cessazione degli effetti della misura restrittiva della libertà personale in data 14 febbraio 2013, non essendo stati notificati a questo Ente ulteriori provvedimenti giudiziari di diverso avviso;
- con comunicazione del 28/12/2012 prot.62428, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., si è proceduto alla contestazione di addebito inerenti i fatti addebitati in sede penale, poiché strettamente attinenti alla qualità di pubblico dipendente, al cui contenuto si fa integrale rinvio e si intende riportato e trascritto in tale atto;
- nella medesima contestazione di addebito, inoltre, preso atto dell'efficacia del provvedimento penale restrittivo della libertà personale, si è provveduto a sospendere il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1, D.Lgs. 165/2001 nonché a formulare espressa riserva, prevista nella medesima disposizione normativa, di adottare provvedimenti cautelari di natura amministrativa in caso di cessazione degli effetti del provvedimento penale restrittivo della libertà personale;
- considerata la particolare gravità dei fatti contestati al dipendente e, per l'effetto, la potenzialità lesiva che la permanenza negli uffici del dipendente stesso presenta in termini di credibilità dell'apparato amministrativo presso il pubblico;
- si ravvisa, pertanto, la necessità di assicurare il rispetto dei principi costituzionali esistenti in materia di trasparenza, legittimità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.); necessità, peraltro, più volte affermata e ribadita in diverse pronunce dalla Corte Costituzionale¹;
- inoltre, i fatti addebitati alla S.V. sono direttamente e strettamente attinenti al rapporto di lavoro e, qualora accertati, comportano l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con e senza preavviso, di cui all'art. 3, commi 7 e 8, del Codice Disciplinare CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, sottoscritto in data 11.4.2008;
- l'art. 5, comma 3, CCNL dell'11/4/2008 prevede espressamente che *“l'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche*

¹ Sentenze nn. 447/1995;239/1996 e 145/2002

successivamente il periodo di sospensione del dipendente , fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2”;

- nel caso di specie risultano sussistenti , come già innanzi evidenziato e rilevato, i presupposti previsti al comma 2 dell’art. 5, trattandosi di fatti direttamente attinenti il rapporto di lavoro e per i quali, laddove accertati, è prevista la sanzione del licenziamento con e senza preavviso;
- ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione cautelare, previsto dal richiamato comma 3 dell’art. 5, non costituisce presupposto indefettibile la sussistenza di un rinvio a giudizio poiché, come ha avuto modo di chiarire la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, “ *il riferimento, contenuto nel terzo comma, “ alle medesime condizioni” previste nel secondo non si estende, quale necessario presupposto, al provvedimento di rinvio a giudizio, ma è circoscritto alle specifiche condizioni attinenti alla natura dei fatti addebitati, tali da comportare la sanzione disciplinare del licenziamento*²”;
- risultano sussistenti, pertanto, gli elementi, in fatto ed in diritto, per l’esercizio del potere di sospensione cautelare quale diretta espressione del potere datoriale di autotutela durante il tempo occorrente alla definizione del procedimento penale Rg.Nr.14239/2010, avente ad oggetto, tra gli altri, i fatti addebitati alla S.V. , ravvisandosi la prioritaria esigenza di tutela dell’Ente e degli interessi pubblici facenti capo allo stesso, inerenti il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi e di tutela dell’immagine dell’Ente stesso;³
- la sussistenza di tali elementi, peraltro, è stata ravvisata dal Commissario Straordinario di questo Ente, Dott. Magnatta, nel provvedimento deliberativo adottato in data 8 febbraio 2013, con cui si dispone la costituzione parte civile del Comune di Modugno nel procedimento penale Rg.nr. 14239/2010, sussistendo profili di danno subiti dall’Ente in relazione ai fatti contestati, con conseguente necessità di garantire idonea tutela in sede giudiziale.

TUTTO CIO’ PREMESSO

La sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, nella sua qualità di Dirigente I Settore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 55 ter D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 3, CCNL 11/4/2008 per le motivazioni tutte indicate in premessa

dispone

² Cassazione, Sez. Lavoro sent. 14/5/2010 n. 11738; Cassazione sez. Lavoro, sent. 23/5/2003 n. 8210

³ Consiglio di Stato, sent. 18/10/2012 n. 5354

ricorrendo tutti i presupposti in fatto e diritto, la sospensione cautelare ex art. 5 comma 3 CCNL 11/4/2008 del dipendente Alfonsi Vincenzo dalla data di cessazione degli effetti della misura cautelare, così come individuati nel provvedimento adottato in data 14/12/2012 dal GIP del Tribunale Penale di Bari, fino alla definizione del procedimento penale Rg.nr. 14239/2010.

Avverso il presente atto è possibile proporre gravame nei modi e termini di legge.

Il Dirigente I Settore

Avv. Cristina Carlucci

COMUNE DI MODUGNO

Il sottoscritto Messo Notificatore Com. di Modugno, dichiara di aver
notificato copia del presente atto al Sig. Alfonsi

V. Z. mediante consegna di una copia nelle mani
di Alfonsi

Modugno, il 12/12/13

per RICEVUTA Alfonsi



MESSO NOTIFICATORE
Dante ACCETTATA



to

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

Prot.n. 58725

Modugno, 6 dicembre 2012

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.
Geom. ALFONSI Vincenzo
Via Lucca n.23
70026 Modugno (BA)

Oggetto: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Art.5 del CCNL del 11.04.2008.

La sottoscritta avv. Carlucci Cristina, in qualità di Dirigente I Settore: Segreteria – AA.GG. Personale- Servizi Demografici, con riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia comunica quanto segue.

A seguito della intervenuta misura restrittiva della sua libertà personale di cui si è avuta notizia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari con nota Proc.14239/10-21 in data 30.11.2012, notificata in pari data a questo Ente ed acquisita al protocollo generale al n.57924 del 3.12.2012, con effetto dal 30.11.2012, la S.V. viene sospesa d'ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione a decorrere dalla predetta data e per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

Per il periodo di sospensione dal servizio Le verrà corrisposta una indennità di importo pari al 50 % della retribuzione base mensile di cui all'art.52, comma 2, lett.b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.

Il Dirigente I Settore
Avv. Cristina Carlucci



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 677 / 2013

RIFERIMENTI

PROPONENTE

SERV01/DD/2013/21

DATA DI ADOZIONE

16/08/2013

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

19/08/2013

DATA DI PUBBLICAZIONE

DAL 19/08/2013

AL 02/09/2013

OGGETTO

Dipendente di ruolo matricola n. 290. Riammissione in servizio.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il dipendente di ruolo matricola n. 290, è stato destinatario, in data 3/12/2012, di provvedimenti adottati dalla magistratura penale per comportamenti di rilevanza penale adottati dal medesimo nell'esercizio delle proprie funzioni, per i quali si è resa necessaria l'attivazione del procedimento disciplinare;
- a seguito dell'applicazione della misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di Bari, in data 6/12/2012, prot. 58725, a mezzo raccomandata A.R., è stata comunicata al dipendente la sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, CCNL 11/4/2008, quale misura di carattere obbligatorio, poiché strettamente connessa all'efficacia del provvedimento penale restrittivo della libertà personale;
- in data 14/12/2012 è stato comunicato il provvedimento giudiziale del Tribunale Penale di Bari – Sezione GIP, con cui si disponeva la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti del dipendente comunale, con quella della sospensione dall'esercizio dell'ufficio di dipendente del Comune di Modugno per la durata di mesi due, con conseguente cessazione degli effetti della misura restrittiva della libertà personale in data 14 febbraio 2013, non essendo stati notificati a questo Ente ulteriori provvedimenti giudiziali di diverso avviso;
- in ragione degli evidenti effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione Comunale di Modugno, in termini di credibilità dell'apparato amministrativo presso il pubblico, in data 12/02/2013, è stato notificato al dipendente comunale il provvedimento, adottato in pari data con prot. n. 8867, di sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL 11/4/2008;
- il dipendente ha impugnato, in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il citato provvedimento prot. 8867 del 12/02/2013, con il quale, alla data di cessazione delle misure disposte dal GIP, il Comune di Modugno ha applicato la sospensione cautelare facoltativa del medesimo dal servizio, sino alla definizione del procedimento penale che lo riguarda, richiedendo la disapplicazione dello stesso e la riammissione in servizio, con ogni trattamento economico consequenziale, oltre che la condanna alla rifusione delle spese di lite;
- con ordinanza n. 6388/2013, notificata al Comune di Modugno in data 25/07/2013, il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso, ha ordinato al Comune di Modugno di riammettere immediatamente in servizio il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed ha condannato, di conseguenza, la parte resistente alla corresponsione delle spese di lite dell'istante, liquidate in complessivi Euro 1.100,00 oltre IVA e CAP;
- avverso l'ordinanza n. 6388/2013 del Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Lavoro è stato proposto reclamo, depositato in data 9/08/2013;
- in data 12/08/2013, è stato acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 40581, l'atto di precetto a firma del legale rappresentante del dipendente Comunale, avv. Pasquale MISCIAGNA, con il quale si intima e si fa precetto al Comune di Modugno, in persona del Sindaco *pro tempore*, di riammettere in servizio il ricorrente nel proprio posto di lavoro, entro il giorno 20 agosto 2013;



Ritenuto doveroso, in osservanza del dispositivo dell'ordinanza n. 6388/2013, nonché dell'atto di precetto prot. 40581 del 12.08.2013, disporre la riammissione in servizio del dipendente comunale matricola 290, fatto comunque salvo l'esito del reclamo proposto avverso la predetta ordinanza del Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Lavoro, n. 6388/2013;

Evidenziato, tuttavia, che:

- è rimessa all'esame della pubblica amministrazione la scelta discrezionale, e non arbitraria, del pubblico interesse da perseguire per cui, al di là delle prescrizioni impartite dalla legge, esiste un ambito di discrezionalità che è lasciato alla determinazione dell'autorità amministrativa, cui è demandata la possibilità di scegliere tra più soluzioni, quella più conforme alle esigenze che è chiamata a curare in concreto, secondo criteri di ragionevolezza;
- l'amministrazione ha l'onere di rendere ragione del nesso causale tra gli aspetti salienti del crimine ed il turbamento provocato dal permanere in servizio dell'impiegato all'attività ed affidabilità della pubblica organizzazione, tenendo conto della personalità del soggetto e della risonanza ambientale del fatto ascrittogli (CdS V. 10.07.2000, n. 3855);
- i fatti contestati nel procedimento penale a carico del dipendente comunale matricola n. 290, riconducibili al delitto di cui agli artt.81 cpv, art. 317 c.p., sono strettamente collegati al servizio espletato, nonché oggettivamente gravi in considerazione del ruolo ricoperto dal medesimo all'interno dell'ente, trattandosi di reati "propri", commessi nell'esercizio delle funzioni di pubblico dipendente;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 08/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, l'amministrazione comunale, in merito al procedimento penale Rg. Nr. 14239/2010, in argomento, si è costituita parte civile, stante la particolare gravità dei fatti contestati e la qualità di amministratori e pubblici dipendenti dei soggetti coinvolti – tra i quali il dipendente matricola n. 290 - per cui sussistono palesi motivi di opportunità e necessità, a motivo delle funzioni di cui il dipendente è incaricato all'interno dell'ente, di tutelare il Comune di Modugno in termini di credibilità dell'apparato amministrativo presso il pubblico;
- sussistono evidenti ragioni di interesse pubblico dell'amministrazione comunale, rinvenibili nella tutela della propria immagine e del regolare funzionamento degli uffici, oltre che della credibilità e correttezza dell'azione amministrativa, che giustificano l'opportunità di assegnare il dipendente comunale, una volta reintegrato in servizio, ad altra e diversa struttura operativa, lontana dai precedenti incarichi ricoperti, tenuto conto anche della carenza di organico esistente che, tra l'altro, ha determinato una diversa articolazione dei servizi nell'ambito di un più ampio progetto di ristrutturazione dell'Ente;
- la riammissione in servizio del dipendente risulta opportuna anche in considerazione della vigente legislazione, sempre più attenta sia a limitare il ricorso alla spesa per rapporti di lavoro flessibile, sia ad ampliare le funzioni degli Enti Locali;
- il reinserimento in servizio del dipendente con l'assegnazione ad altro incarico e diverso dal precedente ricoperto permette alla struttura operativa dell'Ente di meglio perseguire gli obiettivi dell'amministrazione e raggiungere livelli ottimali di gestione della cosa pubblica, assicurando il perseguimento del buon andamento della Pubblica Amministrazione anche in fatto di erogazione dei servizi ed espletamento della pubblica funzione;

- nel corso lavorativo il dipendente non ha mai ottenuto valutazioni negative per mancato raggiungimento degli obiettivi affidati, né valutazioni negative sui servizi espletati, né è stato sottoposto a procedimenti disciplinari, al di fuori di quello attualmente in corso, in regime di sospensione;

Considerato che:

- l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Lavoro, n. 6388/2013 ed il successivo atto di precetto n. 40581/2013 sono stati notificati/recapitati al comune di Modugno in pieno periodo di ferie estive e che la connessa assenza dal servizio della gran parte del personale apicale non ha reso possibile l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi per effettuare una puntuale ricognizione delle più urgenti necessità di personale da fronteggiare nell'immediato e conseguente assegnazione dello stesso alle diverse strutture;
- dal 1 novembre 2013, sarà collocato a riposo un dipendente del Servizio 8 - Istruzione, Cultura, Sport, di pari categoria a quella del dipendente da riammettere in servizio;
- per effetto della disposizione sindacale prot. 39436 del 2/08/2013 lo scrivente Responsabile del Servizio 1 - Affari Generali e Personale sostituisce, dal 29/07/2013 al 19/08/2013 compreso, il Responsabile del Servizio 8 - Istruzione, Cultura, Sport, assente per ferie;

Ritenuto, pertanto, di esprimere, in qualità di Responsabile del Servizio 8 - Istruzione, Cultura, Sport, parere favorevole all'assegnazione del dipendente matricola n. 290 al Servizio n. 8 - Istruzione, Cultura, Sport, stante l'urgenza di dare esecuzione al dispositivo dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Lavoro, n. 6388/2013 ed all'atto di precetto n. 40581/2013, fatta comunque salva diversa e futura assegnazione del predetto dipendente, in ragione di più urgenti esigenze di servizio;

VISTI:

- l'art. 107 - D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- l'art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165;
- il CCNL di categoria;
- l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Lavoro, n. 6388/2013;
- l'atto di precetto prot. 40581 del 12.08.2013;
- il decreto del Commissario Straordinario n.27273 del 24/05/2013 avente ad oggetto: "Conferimento incarico di Responsabile del Servizio 1 - Affari Generali - Personale con attribuzione della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n.267/2000"

D E T E R M I N A

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di riammettere in servizio il dipendente matricola n. 290;
- 2) Di assegnare il dipendente matricola n. 290 al Servizio n. 8 - Istruzione, Cultura, Sport, fatta salva diversa e futura assegnazione in ragione di più urgenti esigenze di servizio;
- 3) Di dare atto che la ripresa in servizio del dipendente decorre dalla data del 20.08.2013 ed ha durata indeterminata, fatto salvo l'esito del reclamo già proposto dall'amministrazione



comunale avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Lavoro, n. 6388/2013, nonché l'adozione di eventuali futuri e difformi provvedimenti;

- 4) Di dare atto che al dipendente matricola n. 290, a decorrere dalla data del 20 agosto 2013, spetta il trattamento economico dallo stesso goduto prima dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;
- 5) Di dare atto che rimane comunque in essere il procedimento disciplinare avviato nei confronti del dipendente matricola n. 290 ed alla data attuale momentaneamente sospeso;
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del CCNL 11.04.2008, nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario;
- 7) Di demandare l'esecuzione del presente atto agli Uffici Personale e Contabilità del Personale, ciascuno per la parte di propria competenza;
- 8) Di disporre la notifica del presente atto al dipendente matricola n. 290;
- 9) Di trasmettere il presente atto al legale rappresentante del dipendente matricola n. 290, al Responsabile del Servizio 8 – Istruzione, Cultura, Sport, al Segretario Generale, nonché alla R.S.U. ed alle OO.SS. per la dovuta informazione;

Modugno, 16 agosto 2013

Il Responsabile del Servizio Affari generali-Personale
Dott. Gianluigi BERARDI





CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, DEL T.U. N. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA PER IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

DETERMINAZIONE: SERV01/DD/2013/21

DATA DI ADOZIONE: 16/08/2013

OGGETTO

Dipendente di ruolo matricola n. 290. Riammissione in servizio.

NOTE AGGIUNTIVE

NESSUNA



MODUGNO LI, 19/08/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOMENICO PROSCIA



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 677

DATA DI REGISTRAZIONE:
19/08/2013

RIFERIMENTO INTERNO:
SERV01/DD/2013/21

OGGETTO:
Dipendente di ruolo matricola n. 290. Riammissione in servizio.



COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 19/08/2013 AL 02/09/2013

MODUGNO LI', 19/08/2013



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ALBO-NOTIFICHE
Dott. Gianluigi BERARDI

Per copia conforme all'originale
Modugno, addì 19/08/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Gianluigi BERARDI